
STATUTO DELLA "FONDAZIONE HORTI Ente del Terzo Settore" o, in forma abbreviata, "FONDAZIONE HORTI ETS".

Titolo I – Denominazione, sede, scopo, oggetto e durata

Articolo 1 – Costituzione, denominazione e normativa applicabile

Ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, d'ora innanzi anche "CTS") è costituita su iniziativa della Fondazione Almo Collegio Borromeo con sede in Pavia, Piazza del Collegio Borromeo n. 9, codice fiscale 80000010183, iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche tenuto presso la Prefettura di Pavia al n. 304 ("Fondatore") la fondazione denominata **"FONDAZIONE HORTI Ente del Terzo Settore"** o, in forma abbreviata, **"FONDAZIONE HORTI ETS"** (nel prosieguo solo la "Fondazione").

La Fondazione è disciplinata dal presente statuto (d'ora innanzi, lo "Statuto"), dal CTS, dal Codice civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria (d'ora innanzi la "Normativa Applicabile").

La Fondazione opera a livello nazionale e internazionale, non ha scopo di lucro, né diretto, né indiretto, e non può distribuire utili.

La sua attività è ispirata ai principi di legalità, trasparenza, solidarietà, nonché sostenibilità, tutela dell'ambiente, degli animali e protezione degli ecosistemi.

Articolo 2 – Sede

La Fondazione ha sede legale nel Comune di Pavia.

Il trasferimento della sede legale nel territorio dello stesso Comune può essere deliberato dal Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere in Italia e all'estero, uffici e sedi secondarie, unità locali, comunque denominate.

Articolo 3 – Scopo

La Fondazione, che non ha fini di lucro neppure indiretto, persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed è costituita – anche ai sensi dell'articolo 5 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) – al fine di educare e generare consapevolezza rispetto al ruolo e alla responsabilità della collettività nella tutela dell'ambiente, dei relativi ecosistemi, naturali e umani, e del patrimonio artistico e storico aumentando il livello di sensibilità e conseguente interesse della comunità, scopi che includono tra l'altro:

- valorizzare lo spazio "Horti" a Pavia, il suo parco e i beni nel medesimo contenuti, attraverso la selezione ed esposizione anche turnaria di oggetti d'arte, la gestione, la conservazione, manutenzione e visita del parco, ed in genere la gestione dello stesso offrendo possibilità di lavoro anche a persone svantaggiate;
- tutelare, conservare, valorizzare promuovere il patrimonio di spazi e parchi, eventualmente anche archeologici, e di giardini a Pavia e su tutto il territorio lombardo, nel quadro di un indirizzo generale volto alla tutela degli ecosistemi e delle specie animali che li abitano, e la promozione di un'idea di futuro in cui la natura è centrale per l'individuo umano in un contesto di miglioramento della qualità della vita e della comunità di riferimento;
- promuovere la cultura e l'arte in tutte le sue manifestazioni ed

articolazioni anche intersettoriali, tramite l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale.

Articolo 4 – Attività

La Fondazione raggiunge i suoi scopi svolgendo, in via esclusiva o principale, e in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del CTS, e precisamente :

- "d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003 n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modificazioni;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all' articolo 5 del Codice del Terzo Settore;
- m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all' articolo 5 del Codice del Terzo Settore, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244."

La Fondazione potrà promuovere e realizzare ogni attività ritenuta utile per il raggiungimento dei suoi scopi, e in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, potrà svolgere anche le seguenti attività:

- progettare e realizzare interventi di restauro, recupero, conservazione e valorizzazione dei beni di cui sia proprietario o dei quali abbia comunque la disponibilità o la gestione a qualunque titolo, anche per concessione amministrativa; amministrare e gestire i beni anzidetti secondo parametri di efficacia, efficienza e sostenibilità;
- provvedere alla tutela, al restauro, alla promozione ed alla valorizzazione dei beni di interesse artistico e storico di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio);

- garantire l'inclusione sociale, senza alcuna discriminazione di sesso, di razza, di lingua e religione, anche attraverso opportunità di lavoro verificando l'eticità delle scelte in materia di affido dei manufatti e degli spazi verdi a soggetti terzi;
- realizzare raccolte museali, bibliografiche, archivistiche e scientifiche;
- organizzare mostre ed esposizioni di natura artistica e culturale o floreali;
- organizzare, patrocinare e promuovere convegni, eventi, attività espositive, manifestazioni anche artistiche, seminari, corsi di studio, incontri e convegni, curando la pubblicazione degli atti relativi;
- produrre e sostenere iniziative basate sulla creatività, destinate a potenziare il rapporto interattivo tra il campo artistico ed i diversi ambiti della vita sociale;
- promuovere ogni altra iniziativa, volta a favorire rapporti sinergici tra la Fondazione, il mondo della cultura nazionale ed internazionale ed il pubblico;
- organizzare e promuovere attività didattiche e formative, di approfondimento culturale e professionale, anche attraverso la diffusione e la distribuzione di materiale tecnico, divulgativo e conoscitivo, di contenuto e carattere culturale, sia su supporto cartaceo che multimediale;
- porre in essere tutte le attività necessarie o utili al perseguimento dei fini statuari ivi comprese consulenza, progettazione, organizzazione di viaggi a scopo di istruzione, studio e formazione culturale e scientifica, organizzazione di convegni, seminari, manifestazioni o eventi culturali, di promozione per la fruizione pubblica, anche in chiave turistica e anche in relazione agli effetti delle minacce ambientali per la biodiversità e l'ecosistema di parchi e di giardini, conduzione di esercizi commerciali strumentali alla propria attività, ivi inclusi quelli ricettivi e di ristorazione, attività di conduzione di terreni agricoli;
- favorire rapporti, negoziare, stipulare e dare esecuzione a qualsiasi tipo di accordo con altri enti del terzo settore, società, associazioni, istituzioni, persone giuridiche o fisiche e con ogni altra istituzione nazionale e internazionale funzionali alla realizzazione delle finalità istituzionali e allo svolgimento delle attività di interesse generale;
- attività agrituristica, affidamento a terzi di servizi aggiuntivi.

Articolo 5 – Attività strumentali, accessorie e connesse

La Fondazione, inoltre, può svolgere attività diverse purché secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale previste dall'art. 5 CTS, nei limiti consentiti dall'art. 6 CTS. Il Consiglio Direttivo individua preventivamente e specificatamente con propria deliberazione le predette attività diverse di cui all'art. 6 CTS.

Per lo svolgimento delle attività, la Fondazione può infine, sempre in via strumentale al conseguimento delle finalità di interesse generale sopra indicate:

- concludere accordi con istituzioni ed enti pubblici e privati che abbiano analoghe finalità;
- costituire o partecipare a fondazioni e altri enti senza scopo di lucro con finalità analoghe alle proprie, e aderire ad enti nazionali e internazionali che realizzino attività coerenti con gli scopi della Fondazione;
- istituire e gestire istituti e centri di ricerca che siano strumentali al perseguimento degli scopi statuari;

—comprare, prendere in locazione o in permuta, noleggiare o vendere beni mobili od immobili, prestare garanzie reali e personali, privilegi e diritti speciali, che siano considerati necessari per gli scopi e le finalità dell'ente;—
— sottoscrivere e prestare garanzie monetarie per qualsiasi scopo di interesse collettivo, considerato rientrante negli scopi e finalità della Fondazione;

— realizzare attività di raccolta fondi da destinare al finanziamento delle attività di interesse generale da tutte le fonti, nei modi coerenti con i fini statutari e nel rispetto delle linee guida di cui all'art. 7 del D Lgs 117/2017; -
— svolgere ogni altra attività idonea o di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

La Fondazione può avvalersi, ai sensi della Normativa Applicabile, oltre che di volontari, anche di personale dipendente o di prestatori di lavoro autonomo o professionale.

Articolo 6 – Durata

La Fondazione ha durata indeterminata.

Titolo II – Patrimonio ed entrate

Articolo 7 – Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è composto:

— dal fondo di dotazione pari ad euro 30.000,00 (trentamila e zero centesimi) costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi della Fondazione stessa, effettuati dal Fondatore;

— dagli ulteriori contributi, erogazioni, eredità, legati e donazioni in qualsiasi forma concessi dal Fondatore, da altri soggetti persone fisiche e giuridiche, istituzionali, pubblici e privati, nazionali od esteri, espressamente destinati all'accrescimento del patrimonio;

— dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;

— dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio Direttivo, può essere destinata a incrementare il patrimonio.

Qualora si renda necessario od opportuno, il Consiglio Direttivo decide, secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza, di destinare porzioni di patrimonio della Fondazione al finanziamento dell'attività corrente della Fondazione.

Articolo 8 – Fondo di gestione

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

— dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima, salvo la quota eventualmente destinata a incrementare il patrimonio;

— da eventuali contributi, erogazioni, eredità, legati e donazioni in qualsiasi forma concessi dal Fondatore e da altri soggetti persone fisiche e giuridiche, istituzionali, pubblici e privati, nazionali od esteri, che non siano espressamente destinati a incrementare il patrimonio;

— dai ricavi delle attività istituzionali di interesse generale e diverse in quanto accessorie, strumentali e connesse;

— dai saldi attivi di bilancio a ciò destinati in sede di approvazione di bilancio.

Articolo 9 – Apporti e versamenti

Qualsiasi apporto o versamento a favore della Fondazione, comunque denominato, non è ripetibile in alcun caso, e non attribuisce al soggetto che lo ha effettuato alcun diritto di partecipazione all'organizzazione o all'attività della Fondazione diverso dai diritti di partecipazione eventualmente previsti dallo Statuto o dalla Normativa Applicabile, né attribuisce alcuna quota di partecipazione al suo patrimonio.

Articolo 10 – Divieto di distribuzione

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi della Fondazione, e ciò anche in ogni ipotesi di scioglimento di qualsiasi rapporto individuale intercorso tra la Fondazione e qualsiasi altro soggetto.

Titolo III – Sistema di governance

Articolo 11 – Organi della Fondazione

Sono Organi della Fondazione (d'ora innanzi, gli "Organi"):

- a) il Consiglio Direttivo (d'ora innanzi, anche solo il "Consiglio");
- b) l'Organo di Controllo;
- c) il Revisore Legale, qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente decisa dal Fondatore.

Sezione I – Consiglio Direttivo

Articolo 12 – Competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo preposto a delineare gli indirizzi generali dell'attività della Fondazione, in ossequio allo Statuto e alla Normativa Applicabile, nonché a effettuare l'amministrazione della Fondazione.

Al Consiglio Direttivo compete di:

- gestire la Fondazione in ogni suo aspetto;
- compiere qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto della Fondazione;
- approvare ogni regolamento la cui emanazione sia ritenuta opportuna per disciplinare l'organizzazione e il funzionamento della Fondazione;
- individuare le attività diverse, secondarie e strumentali;
- nominare, scegliendoli tra i Consiglieri, il Presidente e il Vicepresidente, e disporne la revoca;
- deliberare sulla responsabilità dei membri degli Organi della Fondazione e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare l'apertura di eventuali sedi secondarie, delegazioni, uffici direzionali e operativi, comunque denominati;
- deliberare il trasferimento della sede legale nell'ambito del medesimo comune;
- deliberare sul percepimento di donazioni e lasciti testamentari;
- approvare il bilancio di esercizio;
- predisporre e approvare il bilancio sociale relativo a ogni anno di esercizio, se dovuto;
- deliberare sulle modifiche all'atto costitutivo e allo Statuto;
- ammettere eventuali Aderenti ai sensi dell'articolo 16
- deliberare la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento e la liquidazione della Fondazione;
- svolgere ogni altro compito previsto dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile come di competenza dell'organo amministrativo della Fondazione.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà, altresì, di nominare comitati tecnici ed ogni altro organismo che reputi necessario o utile per le attività della Fondazione, conferendo i necessari poteri.

Il Consiglio Direttivo si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

Articolo 13 – Composizione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri variabile pari a cinque o a sette o a nove (d'ora innanzi, i "Consiglieri" o, al singolare, il "Consigliere"), nel cui ambito sono compresi il Presidente e il Vicepresidente.

I Consiglieri sono nominati dal Fondatore.

Il o i soggetti aderenti, di cui agli articoli 12 e 16, possono designare al Fondatore il nominativo di un massimo di due Consiglieri sulla base dell'apposito regolamento approvato a sensi dell'articolo 16 anche dal Fondatore.

Il Consiglio eletto, nella sua prima seduta, nomina a maggioranza tra i propri componenti il Presidente e il Vicepresidente.

Un Consigliere decade e viene sostituito a seguito di deliberazione del Consiglio quando non partecipi senza giustificato motivo a due riunioni del Consiglio stesso.

Non possono essere nominati alla carica di Consigliere e, se nominati, decadono dal loro ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, i falliti e chi sia condannato a una pena che implica l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Il Presidente può individuare invitati, anche permanenti, alle riunioni del Consiglio, che vi partecipano con funzione consultiva e senza diritto di voto, scegliendoli tra soggetti che reputi di utilità e prestigio per la vita della Fondazione.

Articolo 14 – Durata del Consiglio Direttivo

I Consiglieri nominati secondo quanto disposto all'art. 13 dello Statuto durano in carica quattro esercizi, scadendo in coincidenza con l'adunanza del Consiglio Direttivo convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio relativo al quarto esercizio, e possono essere riconfermati.

Dalla funzione di Consigliere si decade per revoca in presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per legge.

Nel caso in cui vengano a mancare uno o più Consiglieri in corso di mandato, i sostituti sono nominati dal Fondatore e scadono insieme agli altri Consiglieri in carica.

Articolo 15 – Convocazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, dal Vice Presidente o, in caso di loro inerzia, dall'Organo di Controllo.

La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, e l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso di convocazione è spedito a tutti i Consiglieri e ai membri dell'Organo di Controllo almeno cinque giorni prima dell'adunanza. In caso d'urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima.

Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo.

Articolo 16 – Deliberazioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la maggioranza dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal Vicepresidente; in mancanza, dal Consigliere più anziano.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.

Per le seguenti deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica:

- modifiche statutarie;
- acquisto e alienazione di beni immobili;
- acquisto e alienazione di partecipazioni sociali;
- assunzione di finanziamenti e concessione di garanzie.

Le deliberazioni aventi ad oggetto l'estinzione e lo scioglimento della Fondazione sono assunte con il voto favorevole dei quattro quinti dei Consiglieri in carica.

In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente dell'adunanza.

La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'adunanza del Consiglio Direttivo.

Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo deve essere redatto e conservato apposito verbale a cura del segretario della riunione, che lo firma insieme a chi la presiede.

Il Consiglio Direttivo può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri. In tal caso, è necessario che sia consentito al presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione.

Il Consiglio direttivo può ammettere come Aderenti soggetti pubblici e privati che si impegnino, per almeno un triennio a sostenere in modo significativo l'attività della Fondazione.

Un apposito regolamento stabilirà l'entità e la natura minima del supporto garantito e le modalità di partecipazione alla vita della fondazione, ivi compresa la possibilità di designazione di un membro del consiglio direttivo.

Sezione II – Presidente, Vicepresidente

Articolo 17 – Presidente e Vicepresidente

Il Presidente e il Vicepresidente del Consiglio Direttivo sono nominati secondo le modalità di cui all'art. 13 dello Statuto.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi e anche in giudizio.

Al Presidente compete inoltre di:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- verificare e pretendere l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti della Fondazione nonché della Normativa Applicabile; promuovere la riforma dello Statuto e dei regolamenti della Fondazione ove ne ravvisi la necessità o l'opportunità;
- convocare il Consiglio Direttivo, curare l'ordinato svolgimento delle sue

adunanze, sottoscriverne il verbale e dare esecuzione alle sue deliberazioni;—
— predisporre la bozza del bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo;—

— rappresentare la Fondazione di fronte ai terzi e anche in giudizio, su deliberazione del Consiglio Direttivo;—

— attribuire, ove sia necessario od opportuno, la rappresentanza della Fondazione anche a soggetti estranei al Consiglio Direttivo.——

In caso di necessità e di urgenza, il Presidente può assumere i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima adunanza successiva.——

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni, oppure quando sia dallo stesso delegato allo svolgimento di determinati compiti. Di fronte ai terzi e a tutti i pubblici uffici, la sottoscrizione del Vicepresidente attesta l'assenza per impedimento del Presidente.——

In caso di assenza o di impedimento del Presidente e del Vicepresidente, le medesime attribuzioni sono esercitate dal Consigliere più anziano.——

Sezione III – Organo di Controllo e Revisore Legale

Articolo 18 – Organo di Controllo

Il Fondatore nomina l'Organo di Controllo che è formato, secondo quanto stabilito all'atto della nomina, da un controllore unico o, in alternativa, da un collegio di tre controllori, a uno dei quali è attribuita la carica di Presidente dell'Organo di Controllo.——

Tutti i membri dell'Organo di Controllo, anche in composizione monocratica, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, c.c. Le cause di ineleggibilità e decadenza sono disciplinate dall'art. 2399 c.c.——

L'Organo di Controllo, anche monocratico, dura in carica per quattro esercizi fino all'approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio ed i componenti possono essere rinominati. ——

L'Organo di Controllo:——

— esercita i poteri e le funzioni obbligatorie di cui all'art. 30 CTS e successive integrazioni e modifiche. Resta salva la facoltà e la possibilità per la Fondazione di eleggere un organismo di vigilanza ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 231/01;——

— agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli Organi della Fondazione oppure su segnalazione di un Consigliere;——

— può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo;——

— attesta che il bilancio sociale, ove obbligatorio, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del CTS.——

Delle riunioni dell'Organo di Controllo è redatto apposito verbale.——

Ai componenti dell'Organo di Controllo spetta un compenso, determinato dal Consiglio Direttivo nell'ambito e nei limiti del budget di spesa annualmente approvato.——

Articolo 19 – Revisore Legale

La Fondazione deve nominare un Revisore Legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro previsto dalla normativa vigente, quando superi i limiti previsti dall'art. 31 CTS e successive modifiche ed integrazioni. ——

La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni

destinati ai sensi dell'art. 10 CTS.

L'incarico di revisione legale dei conti è conferito dal Fondatore, il quale determina il corrispettivo spettante al Revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico ha durata per quattro esercizi, con scadenza alla data del Consiglio Direttivo convocato per l'approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio, ed è rinnovabile.

Titolo IV – Bilanci, libri e scritture

Articolo 20 – Esercizio finanziario, Bilancio economico, Bilancio sociale, Scritture contabili e Libri sociali

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

Il bilancio va redatto secondo le modalità e le indicazioni previste dall'art. 13 CTS e s.m.i., e deve essere approvato dal Consiglio Direttivo entro il 30 aprile di ogni anno, con possibilità di proroga anche nel periodo successivo a tale termine, ma fermo restando il limite di cui all'art. 48 co. 3 del CTS del deposito del bilancio stesso nel Registro Unico del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno.

È vietata la distribuzione anche indiretta di proventi delle attività, nonché di avanzi di gestione, fondi o riserve durante la vita della Fondazione ed in ogni caso la Fondazione fa richiamo integrale senza deroghe all'art. 8 CTS e s.m.i., per la parte riguardante le fondazioni, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. L'eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito e impiegato a favore delle attività di interesse generale e di quelle diverse, ad esse direttamente connesse, previste dal presente statuto.

Il Consiglio Direttivo, in osservanza dell'art. 13, co. 6 CTS e s.m.i., è tenuto a fare menzione, in caso di svolgimento di attività diverse di cui all'art. 6 CTS e successive modifiche ed integrazioni, del loro carattere secondario e strumentale nei documenti di bilancio.

In materia di bilancio sociale, si applica la disciplina prevista dall'art. 14 CTS. Nel caso di superamento delle soglie di cui all'art. 14 co. 1 CTS e s.m.i. la Fondazione è quindi tenuta agli obblighi di pubblicazione del bilancio sociale di cui all'art. 14 co. 1 CTS e s.m.i.

Nel caso di superamento delle soglie di cui all'art. 14 co. 2 CTS, la Fondazione è tenuta agli obblighi di pubblicazione dei dati ivi previsti di cui all'art. 14 co. 2 CTS.

Il Consiglio Direttivo è l'organo preposto a porre in essere gli obblighi indicati nei due commi precedenti del presente articolo e previsti dall'art. 14 CTS. Esso può avvalersi di propri incaricati e fiduciari.

Oltre alla tenuta degli altri libri di natura contabile e fiscale prescritti dalla Normativa Applicabile, la Fondazione tiene:

- il Libro delle adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- il Libro delle adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo;

Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo è tenuto a cura del Consiglio Direttivo e può essere esaminato da ciascun Consigliere e dall'Organo di Controllo, i quali possono estrarne copie.

Il Libro delle adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo è tenuto a cura dell'Organo di Controllo.

Titolo V – Estinzione e scioglimento

Articolo 21 – Estinzione e devoluzione del patrimonio

La Fondazione potrà estinguersi o sciogliersi per raggiungimento, esaurimento, impossibilità dello scopo.

In ogni caso di estinzione o di scioglimento della Fondazione, il suo patrimonio è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, co. 1, CTS, e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto deciso dal Consiglio Direttivo.

F.to Salvatore Vincenzo

F.to Bello Rosalba

F.to Camperonico Valentina

F.to Lorenzo Stucchi Notaio